

Coordinamento emissioni
(articolo 281, comma 9, Dlgs 152/2006)

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 272-BIS DEL DLGS 152/2006
IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE
DI IMPIANTI E ATTIVITÀ

Finalità e campo di applicazione

I presenti “Indirizzi”, elaborati nell’ambito del “Coordinamento emissioni” previsto dall’articolo 281, comma 9, del Dlgs 152/2006,¹ hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Si tratta, pertanto, di un documento espressivo degli orientamenti maturati in tale ambito, sulla base e nel rispetto dei vincoli di legge, da tutte le autorità centrali e locali competenti in relazione a questo tipo di emissioni. Il “Coordinamento emissioni”, istituito presso il Ministero dell’ambiente, prevede, infatti, la partecipazione di rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, delle regioni e province autonome, dell’UPI, dell’ANCI, del SNPA (l’ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali per l’ambiente), dell’ISS, dell’ENEA e del CNR.

Attesa la natura di documento “tecnico” di indirizzo per autorità e per operatori del settore, l’elaborato contiene una serie di orientamenti che si sviluppano nei soli ambiti di discrezionalità tecnica ammessi dalla normativa della parte quinta del Dlgs 152/2006 e che rinviano, per quanto necessario, alle azioni di titolarità delle autorità regionali e delle autorità competenti per modulare e attuare tali orientamenti.

Assume un ruolo importante, per l’efficace applicazione dei presenti “Indirizzi”, la normativa regionale e statale che in futuro intervenga in materia, anche recependo, attuando e integrando i relativi contenuti (procedure, valori di accettabilità, ecc.). A normativa vigente, il documento può in tutti i casi costituire un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia.

Per gli stessi motivi, il documento non può in alcun modo interferire, considerata la propria natura, con l’applicazione delle normative regionali oggi vigenti in materia che assicurino, anche attraverso distinte modalità, un equiparabile livello di tutela in materia di emissioni odorigene.

Resta fermo che, in caso di successiva legislazione europea in materia, la normativa statale e regionale dovrà essere soggetta al conseguente adeguamento.

La base giuridica dei presenti “Indirizzi” implica che il relativo ambito istituzionale di applicazione sia costituito dalla parte quinta del Dlgs 152/2006, ferma restando tuttavia la possibilità di essere utilizzati anche in altri ambiti per effetto di norme di rinvio e di collegamento.

Innanzitutto, gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA (l’articolo 29-bis prevede che le condizioni dell’AIA sono definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusioni di settore e l’articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l’AIA può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione).

La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, rappresenta infatti un livello di tutela ambientale non derogabile *in peius* che deve essere assicurato dall’istruttoria

¹ Il Coordinamento emissioni è stato istituito sul modello del Coordinamento di cui all’articolo 20 del Dlgs 155/2010 (attivo in materia di qualità dell’aria) per svolgere analoghe funzioni di raccordo in materia di emissioni in atmosfera.

AIA ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4ter, di tale decreto (i valori di emissione² stabiliti dall'AIA devono permettere il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l'installazione, vale a dire la normativa statale o regionale di settore).

Gli "Indirizzi" si applicano, altresì, nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni venga assorbita³ nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni (o l'AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Più in generale, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.).

La base giuridica

La base giuridica dei presenti "Indirizzi" è rappresentata dall'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 (di seguito riportato) e, più in generale, dalle norme del Dlgs 152/2006 che disciplinano gli impianti e le attività, le procedure autorizzative e il riparto delle competenze.

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;*
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;*
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;*
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.*

Alla luce di tale norma e delle nozioni di emissioni in atmosfera e di emissioni odorigene dell'articolo 268⁴ si possono individuare i seguenti principi:

² In relazione all'estesa definizione di emissione dell'articolo 5 del Dlgs 152/2006: *lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo.*

³ Tale effetto si verifica quando l'istruttoria autorizzativa tipica dell'autorizzazione alle emissioni sia svolta nell'ambito di un procedimento autorizzativo più ampio.

⁴ L'articolo 268 introduce le seguenti definizioni: *Emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico (a sua volta definito come: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente).* *Emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena.*

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l'AUA sono legittimate, in caso di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene,

- le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.

In questo quadro, si pongono il tema dell'individuazione degli impianti/attività aventi un potenziale impatto odorigeno e il tema della scelta del contenuto istruttorio che deve caratterizzare la domanda di autorizzazione e la procedura autorizzativa.

A tali due aspetti sono dedicati i paragrafi che seguono, sempre con l'avvertenza che, come esposto, tutti gli indirizzi in esame rappresentano anche un criterio minimo di tutela in caso di installazioni soggette ad AIA, nonché un riferimento utilizzabile in procedure come lo screening, la procedura di VIA, ecc.

Si individueranno, in particolare, le possibili tipologie di istruttoria autorizzativa ed una procedura per i casi critici che può condurre al riesame dell'autorizzazione in corso di esercizio.

Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

È titolarità delle autorità regionali individuare (attraverso circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento) le categorie generali di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno e la cui domanda autorizzativa deve pertanto prevedere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene.

In tale prospettiva, ferme restando le prerogative delle autorità regionali, un elenco "di riferimento" di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno può essere individuato, in via generale, sulla base delle fattispecie elencate nella seguente tabella 1. L'elenco ha pertanto natura indicativa e può essere sempre aggiornato, integrato e modificato dalle autorità regionali, in funzione delle specificità territoriali e delle concrete casistiche riscontrate, anche introducendo altre categorie generali di impianti e di attività e/o facendo riferimento solo ad alcune tipologie nell'ambito delle categorie generali della tabella.

Tabella 1. Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
Lavorazione materie plastiche
Fonderie e produzione di anime per fonderia
Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
Produzione di pitture e vernici
Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.
Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.)
Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)

Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall'autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene
Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
Concerie
Industrie petrolifere
Industrie farmaceutiche e cosmetiche
Industrie alimentari
Sansifici
Impianti di produzione della carta
Impianti orafi
Mangimifici produzione di pet food
Impianti dell'industria geotermica

Per quanto attiene agli impianti e alle attività non ricadenti nelle categorie generali della tabella 1 o nelle categorie generali individuate dalle autorità regionali, l'applicazione delle procedure previste dei presenti Indirizzi può avvenire sulla base di valutazioni svolte caso per caso dalle autorità competenti, in alcune situazioni individuate nelle pagine che seguono.

Scelta della istruttoria autorizzativa

È titolarità delle autorità regionali individuare (attraverso circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento), nel rispetto delle norme generali di legge, i casi in cui le domande di autorizzazione devono contenere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo ed in cui l'autorizzazione è legittimata a regolamentare le emissioni odorigene. È inoltre titolarità delle autorità regionali individuare, in tali casi, lo specifico contenuto istruttorio che deve caratterizzare la domanda di autorizzazione e la seguente procedura autorizzativa. Ciò al fine di fornire un quadro di riferimento al gestore nell'adempimento della presentazione di una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene in sede di domanda di autorizzazione.

In questa prospettiva, ferme restando le prerogative delle autorità regionali, si possono individuare alcune forme tipiche di procedura istruttoria applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività ricadenti nelle categorie generali della tabella 1 o nelle categorie generali individuate dalle autorità regionali o di situazioni nelle quali risultino comunque ipotizzabili consistenti impatti odorigeni. La seguente tabella 2 riporta il tipo di approfondimento da richiedere di norma in funzione dell'oggetto della domanda di autorizzazione e delle condizioni che caratterizzano il caso:

Tabella 2

Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria		Approfondimento
Stabilimento NUOVO	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno		Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno		Nessuna azione necessaria
Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria	Ulteriore condizione	Approfondimento

Stabilimento ESISTENTE Rinnovo	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzata.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Relazione di ricognizione
Stabilimento ESISTENTE Rinnovo	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzata.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Nessuna azione necessaria

Definizioni.

Stabilimenti nuovi: stabilimenti installati dopo l'adozione dei presenti Indirizzi.

Stabilimenti esistenti: stabilimenti installati prima dell'adozione dei presenti Indirizzi. A seguito dell'autorizzazione dell'installazione gli stabilimenti nuovi sono equiparati agli stabilimenti esistenti ai fini delle procedure previste dai presenti Indirizzi.

Impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno: categorie generali individuate nella tabella 1 o categorie generali individuate dalle autorità regionali attraverso circolari, delibere, ecc., in aggiunta a quelle della tabella 1.

Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene: installazione di impianti o avvio di attività aventi un potenziale impatto odorigeno oppure modifiche ritenute dall'autorità competente tali da determinare situazioni in cui risultino comunque ipotizzabili consistenti impatti odorigeni rispetto all'assetto in precedenza autorizzato.

Segnalazioni: le segnalazioni di disturbo olfattivo raccolte sul territorio (formulate dalla popolazione, accertate nel corso di sopralluoghi, ecc.) e di cui l'autorità competente abbia valutato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla situazione dello stabilimento.

Rinnovo: i rinnovi effettuati alla scadenza dell'autorizzazione oppure in occasione di modifiche dello stabilimento oppure su richiesta dell'autorità competente nei casi previsti dalla legge, in qualunque modo denominati (rinnovo, riesame, ecc.) dalla normativa di riferimento.

In particolare, il quadro rappresentato nella tabella 2 può essere riassunto come segue:

1) per le fasi dell'iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene l'adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una **procedura estesa** o una **procedura semplificata** di istruttoria. Tali fasi comprendono:

- a) le autorizzazioni degli stabilimenti nuovi contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno,
- b) i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti (contenenti o meno impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) in caso di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene oppure in presenza di pregresse segnalazioni.

Al riguardo, è titolarità delle autorità regionali individuare (attraverso circolari, delibere, ecc. in base al proprio ordinamento di riferimento) le situazioni in cui applicare la procedura estesa oppure la procedura semplificata. Una volta verificata la ricorrenza di uno dei casi individuati nelle lettere a) e b) di cui sopra, al fine di scegliere, tra la procedura estesa e la procedura semplificata, quella più opportuna, le autorità regionali possono, in generale e ferma restando la possibilità di valutazioni più puntuali, tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:

- il tipo di procedura autorizzativa richiesta in relazione alle emissioni in atmosfera (per esempio, la circostanza che lo stabilimento sia soggetto anche a procedure come lo screening e la VIA è fortemente indicativa dell'esigenza di applicare la procedura estesa in sede di autorizzazione); per gli stessi motivi, l'istruttoria dell'AIA (in cui i presenti "Indirizzi" trovano applicazione in via indiretta) implica generalmente l'utilizzo dei criteri della procedura estesa;
- per gli stabilimenti nuovi, la disponibilità di esperienze consolidate, di dati di bibliografia, ecc., che evidenzino le possibili problematiche di molestie olfattive connesse all'esercizio;
- per gli stabilimenti esistenti, la sussistenza di pregresse segnalazioni relative a molestie olfattive per presenza di altri stabilimenti nell'area (cumulo d'impatto);
- il contesto territoriale urbanistico (presenza di altre attività odorigene) e la localizzazione dello stabilimento (zona residenziale, industriale, ecc.);
- la disponibilità di linee guida settoriali per il contenimento delle emissioni odorigene e/o, per le installazioni soggette ad AIA, di disposizioni specifiche nelle BAT Conclusioni;
- la sussistenza di pregresse valutazioni di tipo sito specifico o ulteriori evidenze oggettive (o dati di letteratura tecnico-scientifica) riferite a casi analoghi.

Tali elementi trovano applicazione, come detto, esclusivamente quando ricorre uno dei casi individuati nelle lettere a) e b) di cui sopra.

2) per altre fasi dell'iter autorizzativo (i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni⁵) l'adempimento del gestore potrebbe limitarsi alla presentazione, in sede di domanda autorizzativa, di una **relazione di ricognizione** contenente, anche in termini esclusivamente ricognitivi di quanto in essere, la schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi realizzati al riguardo, fermo restando, come logico, il potere dell'autorità competente di richiedere approfondimenti e verifiche per tutti gli eventuali aspetti da chiarire. Tale procedura ha una funzione cautelativa e può, pertanto, riferirsi ai soli rinnovi autorizzativi degli stabilimenti esistenti in cui sono già presenti, al momento della domanda di rinnovo, impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno, senza interessare i rinnovi autorizzativi di stabilimenti esistenti in cui non sono presenti impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno.

Nessuna azione è richiesta, infine, in caso di: 1) autorizzazioni degli stabilimenti nuovi non contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno e 2) rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti non contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni.

⁵ Si considerano sia i rinnovi effettuati alla scadenza dell'autorizzazione, sia quelli effettuati in occasione di modifiche non peggiorative delle emissioni odorigene.

Si riportano, in appendice ai presenti Indirizzi, il quadro generale ed i diagrammi di flusso rappresentativi di tutte le procedure.

Procedura estesa di istruttoria autorizzativa

La procedura estesa prevede i seguenti momenti:

A) Contenuti della domanda di autorizzazione per la valutazione delle emissioni odorigene.

- descrizione del ciclo produttivo.

Il gestore produce nella domanda una descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione).

- descrizione della zona (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili).

Il gestore produce nella domanda la descrizione dell'area territoriale di interesse per possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e ricettori sensibili, secondo i criteri di classificazione che seguono.

L'impatto olfattivo è funzione della sensibilità del ricettore, caratterizzata, principalmente, dai seguenti elementi:

- densità o numero delle persone potenzialmente esposte;
- destinazione d'uso prevalente del territorio, attuale e prevista negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- continuità dell'occupazione: un'area presso la quale la presenza delle persone è continua è da considerare più sensibile di una presso cui la presenza delle persone è breve, occasionale o saltuaria;
- livello di pregio del territorio, inteso rispetto al tipo di uso legittimo che del territorio è atteso e rispetto al grado di compromissione di tale uso che conseguirebbe alla presenza di impatto olfattivo.

Utili a definire tali caratteristiche sono:

- la classificazione ISTAT delle località⁶;
- la destinazione d'uso di un'area e l'indice di fabbricabilità territoriale, risultanti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- la Carta Uso del suolo.

In particolare, per la classificazione del territorio e per l'individuazione dei ricettori sensibili, occorre svolgere un'analisi su due livelli.

Il primo livello utilizza la classificazione ISTAT delle località. Nelle basi territoriali ISTAT, le località sono distinte come segue:

- 1. centro abitato
- 2. nucleo abitato
- 3. località produttiva
- 4. case sparse.

⁶ ISTAT - Basi territoriali e variabili censuarie - Descrizione dei dati geografici e delle variabili censuarie delle Basi territoriali per i censimenti: anni 1991, 2001, 2011 - Versione definitiva - 25/02/2016. (<https://www.istat.it/it/files//2013/11/Descrizione-dati-Pubblicazione-2016.03.09.pdf>).

Per ogni località del territorio nazionale le basi territoriali ISTAT identificano il perimetro ed il tipo, secondo l'elenco sopra riportato. La classificazione ISTAT è fondamentale per distinguere, ad un primo livello di analisi, le località abitate (più o meno estese e popolate) dalle località produttive e dalle case sparse, per ogni luogo sul territorio nazionale.

Il secondo livello di analisi consiste nell'identificare, all'interno di un centro abitato o di un nucleo abitato, la destinazione urbanistica di ciascuna area, per distinguere, anzitutto, le aree a prevalente destinazione residenziale dalle altre. I piani comunali che stabiliscono la programmazione urbanistica consentono di distinguere le Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e s.m.i.⁷

Per gli scopi dei presenti Indirizzi, si deve fare affidamento al vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale; occorre in particolare che la classificazione del territorio e dei ricettori sensibili all'interno dei centri e nuclei abitati si appoggi sulle delimitazioni delle zone prevalentemente residenziali e delle zone non prevalentemente residenziali desumibili dalla pianificazione urbanistica comunale vigente.

- individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene.

Il gestore assicura nella domanda l'identificazione di tutte le sorgenti odorigene degli impianti/attività (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) e la loro individuazione in planimetria con definizione di tempi e durata di funzionamento degli impianti (e di svolgimento delle attività) e delle relative emissioni.

- caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene.

Il gestore assicura nella domanda la caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle fonti emissive individuate per associare a tali fonti concentrazioni di odore (ou_E/m^3) e portate di odore (ou_E/s), se possibile tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti; qualora non risulti possibile ottenere misure sperimentali, i valori possono essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo.

In particolare, ou_E/m^3 e ou_E/s sono rispettivamente, ai sensi della norma tecnica UNI EN 13725 e secondo i criteri ivi previsti, le unità di misura della concentrazione di odore e della portata di odore

La caratterizzazione è diretta ad individuare sostanze rilevanti in termini di odore o come traccianti (ai fini del successivo iter istruttorio) e può portare, in certi casi, alla prescrizione, nell'autorizzazione, di valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) o di altre soglie di accettabilità per le sostanze in esame, in aggiunta ai caratteristici valori di concentrazione di odore e di portata di odore che si esporranno nelle pagine che seguono.⁸ La caratterizzazione chimica è oggetto dell'**allegato A.4**.

⁷ Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e s.m.i.

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad, 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

⁸ Per esempio, l'autorizzazione potrà fissare valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per sostanze odorigene caratterizzate da bassa soglia olfattiva (secondo la classificazione dell'**allegato A.4**) oppure fissare valori limite e/o soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come "traccianti" di odore,

Nello scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni per la stima dell'impatto olfattivo (paragrafo che segue), sulla base dei requisiti dell'**allegato A.1**, si considerano tutte le sorgenti di emissione significative presenti nello stabilimento. In generale, si considerano significative le sorgenti per cui la portata di odore sia maggiore di 500 ou_E/s, ad eccezione delle sorgenti con concentrazione massima inferiore a 80 ou_E/m³ indipendentemente dalla portata volumetrica emessa. L'esclusione dal calcolo modellistico di eventuali sorgenti non significative è condizionata alla presentazione di elementi di giudizio di tipo oggettivo che giustifichino la scelta. Al riguardo, un insieme di sorgenti può essere ritenuto trascurabile se corrispondente ad un rateo emissivo di odore inferiore al 10% di quello complessivo dello stabilimento e comunque contemporaneamente non superiore a 500 ou_E/s. Resta ferma la possibilità dell'autorità competente di richiedere l'inserimento di sorgenti sotto la soglia nella modellizzazione (per esempio, nei casi in cui il numero di sorgenti sotto la soglia risulti rilevante). In ogni caso deve essere data evidenza, almeno in forma riassuntiva tabellare, di tutte le fonti di emissione odorigena presenti nello stabilimento, indipendentemente dal relativo inserimento nella modellazione.

- valutazione della zona circostante, modello di dispersione e mappe di impatto.

Il gestore assicura che, nella domanda, siano oggetto di valutazione le caratteristiche del territorio (dati meteorologici e orografia) e la presenza dei potenziali ricettori che vi insistono e che sia utilizzato un modello di dispersione i cui requisiti specifici siano conformi a quanto riportato in **allegato A.1**, per la stima dell'impatto olfattivo provocato sui ricettori sensibili nell'ambito del dominio spaziale di simulazione, con la conseguente redazione di mappe di impatto.⁹

- individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene.

Il gestore assicura nella domanda che, avendo valutato il potenziale impatto odorigeno che si avrà sul territorio e valutato le caratteristiche delle emissioni e delle prestazioni dei sistemi di abbattimento, siano individuati gli idonei interventi da realizzare sulle fonti, vale a dire sia effettuato ove necessario il relativo confinamento (giustificando i casi di eventuale mancato confinamento), sia scelto il sistema di trattamento degli effluenti per singolo punto di emissione e siano fissati i valori di concentrazione di odore e di portata di odore da applicare alle singole emissioni, in grado di raggiungere il seguente risultato: la somma di tutte le emissioni delle fonti significative identificate permetterà, alla luce dei risultati della simulazione, di rispettare "valori di accettabilità" dell'impatto olfattivo presso i ricettori sensibili non meno severi di quelli indicati nel paragrafo che segue.

- valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile.

I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo (espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile, calcolate su base annuale¹⁰) che devono essere rispettati presso i ricettori sensibili sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite sulla base della classificazione ISTAT delle località e delle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e s.m.i., come descritto nella seguente Tabella 3.

anche se non odorigene (ad esempio COT per attività con emissioni di COV, ecc.), ove risulti con ragionevole certezza la correlazione tra concentrazione di odore e concentrazione del tracciante.

⁹ Per comprendere quale sia l'effetto di un aumento della concentrazione di odore sulla percepibilità dell'odore di una miscela aeriforme, si consideri che approssimativamente 1 ou_E/m³: il 50% della popolazione percepisce l'odore; 3 ou_E/m³: l'85% della popolazione percepisce l'odore; 5 ou_E/m³: il 90-95% della popolazione percepisce l'odore.

¹⁰ Ai fini del confronto dei risultati dello studio modellistico con i valori di accettabilità presso il ricettore sensibile, l'estensione del dominio temporale di simulazione è di un anno; sono fatte salve diverse esigenze di valutazione (es. casi studio).

Tabella 3. Classi di sensibilità e valori di accettabilità presso il ricettore sensibile

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
PRIMA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in zone territoriali omogenee A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciale e terziario	1 ou _E /m ³
SECONDA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee C (completamento e/o nuova edificazione) Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).	2 ou _E /m ³
TERZA	Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C.	3 ou _E /m ³
QUARTA	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.	4 ou _E /m ³
QUINTA	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate).	5 ou _E /m ³

Resta sempre ferma la possibilità della normativa statale e regionale di applicare valori di accettabilità più severi, in particolare alla luce di esigenze connesse a specifiche situazioni territoriali.

B) Sviluppo ed esiti dell'istruttoria autorizzativa.

Alla luce di tale domanda autorizzativa, l'autorizzazione, sulla base dell'istruttoria svolta dall'autorità competente, può prescrivere al gestore:

- gli interventi impiantistici e/o gestionali¹¹ da realizzare sulle fonti, nonché misure aggiuntive (come procedure di controllo e/o gestionali) per i periodi transitori e per gli eventi accidentali,
- i valori di concentrazione di odore (ou_E/m³) e di portata di odore (ou_E/s) da applicare alle fonti,
- i monitoraggi da effettuare (sulle fonti oggetto di interventi e, se opportuno, anche su altre fonti),¹²

¹¹ Tali interventi possono assumere molteplici forme: per esempio, obbligo di copertura di vasche, installazione di presidi di contenimento e/o depurazione, adozione di specifiche modalità di gestione operativa degli stoccaggi, tenuta di registri per l'annotazione delle operazioni saltuarie che possono causare emissioni odorigene significative, ecc.

- eventuali specifiche ulteriori modellizzazioni sull'impatto odorigeno,
- l'obbligo del gestore di produrre, a scadenze, una relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi.

In aggiunta, l'autorizzazione può prevedere, come è stato premesso, valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per specifiche sostanze e valori limite/soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come "traccianti" di odore.

In questo quadro, l'autorità competente (l'autorità che rilascia l'autorizzazione), verifica, nella domanda di autorizzazione e nelle relative proposte progettuali, le emissioni odorigene da convogliare e quelle che possono rimanere diffuse e verifica l'idoneità degli interventi impiantistici e/o gestionali proposti sulle fonti, potendo introdurre prescrizioni tecniche e operative per assicurare che tali interventi sulle fonti possano evitare o nei casi in cui ciò non risulti possibile anche applicando le migliori tecniche disponibili ridurre le emissioni odorigene dello stabilimento in modo da ottenere il rispetto dei valori di accettabilità.

Dopo appositi periodi di monitoraggio (non inferiori ad un anno),¹³ l'autorizzazione, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza svolte, è aggiornata per:

- introdurre, confermare o (ove sia risultato il superamento dei valori applicati alle fonti) modificare gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti,
- introdurre/confermare/modificare i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e portata di odore (ou_E/s) da applicare alle fonti,
- introdurre/confermare/modificare i monitoraggi da effettuare,
- introdurre modalità operative, gestionali o tecniche da porre in essere per il caso di superamento dei valori applicati alle fonti durante i monitoraggi periodici,
- se necessario, prescrivere al gestore di predisporre piani di contenimento delle emissioni odorigene, definendone la tempistica di attuazione (da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente).

Tale sequenza richiede:

a) un'autorizzazione iniziale in cui si preveda che gli interventi e i monitoraggi da attuare hanno natura prescrittiva per il gestore (la relativa omissione è pertanto soggetta a sanzioni ai sensi della legge), mentre i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s) sono solo riferimenti funzionali all'individuazione degli interventi e dei monitoraggi (il relativo superamento è pertanto un presupposto per modificare gli interventi, senza essere soggetto a sanzioni ai sensi di legge).¹⁴

¹² In ogni caso, anche in assenza di previsione di valori applicati alle fonti, l'autorizzazione può prevedere un obbligo di monitoraggio delle concentrazioni o delle portate di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ou_E/m^3 o ou_E/s), sia in corrispondenza della messa a regime degli impianti, sia nei piani di monitoraggio periodici.

¹³ Tale periodo di monitoraggio consentirà di acquisire informazioni utili per la caratterizzazione delle emissioni e per suffragare, nonché verificare sperimentalmente, i dati utilizzati nelle simulazioni modellistiche e che sono alla base dei valori applicati alle fonti.

¹⁴ Resta soggetto a sanzioni ai sensi di legge, come sempre avviene per questo tipo di valori, il superamento di valori limite di emissione per le sostanze odorigene espressi in concentrazione (mg/Nm^3).

b) un'autorizzazione, in sede di aggiornamento, a seguito del periodo di monitoraggio, in cui si preveda che anche i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s), come introdotti e/o modificati e/o confermati, hanno natura prescrittiva per il gestore (il relativo superamento è pertanto soggetto a sanzioni ai sensi della legge).

I valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e portata di odore (ou_E/s), in tal modo introdotti, modificati o confermati nell'autorizzazione in sede di aggiornamento, non costituiscono valori limite di emissione secondo la definizione legale dell'articolo 268 del Dlgs 152/2006 e, pertanto, il relativo superamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 279, comma 2bis, per la violazione delle prescrizioni autorizzative.

L'autorizzazione iniziale può altresì prevedere che, ove a seguito del periodo di monitoraggio l'autorità competente comunichi al gestore l'assenza di esigenze di modifica (e la conseguente conferma di tutti gli interventi, valori, monitoraggi, ecc.), gli effetti di cui alla lettera b) si producano automaticamente, senza necessità di aggiornamento, alla scadenza di tale periodo.

Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa

La procedura semplificata prevede, in merito ai contenuti della domanda di autorizzazione, i seguenti momenti coincidenti con quelli descritti in relazione alla procedura estesa:

- descrizione della zona e del ciclo produttivo.
- individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene.
- caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene.

La valutazione del potenziale impatto odorigeno dello stabilimento alla luce delle caratteristiche del territorio e dei potenziali ricettori può essere effettuata senza l'utilizzo di un modello di dispersione e la redazione di mappe di impatto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi da realizzare sulle fonti di emissioni odorigene, il gestore assicura nella domanda che, alla luce dell'istruttoria svolta nei termini esposti, sia effettuato ove necessario il confinamento delle fonti (giustificando i casi di eventuale mancato confinamento) e sia scelto il sistema di trattamento degli effluenti per singolo punto di emissione in grado di ottenere il seguente risultato: l'odore non possa ragionevolmente impattare, in maniera significativa, sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e non ne pregiudichi l'utilizzo (anche in accordo con gli strumenti di pianificazione territoriale).

Pertanto, gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti possono essere individuati senza fare necessariamente riferimento al rispetto dei sopra riportati valori di accettabilità dell'odore presso i ricettori e senza accompagnarsi necessariamente alla fissazione di valori di concentrazione di odore e di portata di odore da applicare alle singole emissioni. Rimane in tutti i casi ferma, come nella procedura estesa, la possibilità che la caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene conduca alla prescrizione, nell'autorizzazione, di valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) o di altre soglie di accettabilità per le sostanze caratterizzate da bassa soglia olfattiva o individuate come "tracciante" di odore.

Sia pure in assenza di tali strumenti di riferimento, la domanda autorizzativa si deve pertanto fondare su una valutazione che, sulla base di un criterio di ragionevolezza tecnica, permetta di:

1) caratterizzare la zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e la significatività degli impatti delle emissioni odorigene su tale zona.

2) individuare gli interventi impiantistici e/o gestionali conseguenti a tale caratterizzazione.

È titolarità delle autorità regionali individuare (attraverso circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento) eventuali criteri specifici diretti a guidare tale valutazione propedeutica del gestore. Si potrebbero, per esempio, adottare documenti che descrivono fonti tipiche di emissioni odorigene (cicli produttivi “standard”) e scenari tipici di zona/ricettori (zone/ricettori “standard”) e che associano, alle relative combinazioni (il tipo di fonti + il tipo di zona/ricettori), un impatto “standard” e, eventualmente, una serie di possibili interventi predefiniti di natura strutturale e/o gestionale.¹⁵

Per quanto riguarda poi lo sviluppo e gli esiti dell’istruttoria autorizzativa, la procedura semplificata applica la stessa filosofia della procedura estesa: l’autorità competente verifica infatti, nella domanda di autorizzazione e nelle relative proposte progettuali, le emissioni odorigene da convogliare e quelle che possono rimanere diffuse e verifica l’idoneità degli interventi impiantistici e/o gestionali proposti sulle fonti, potendo introdurre prescrizioni tecniche e operative per assicurare che tali interventi sulle fonti possano evitare o nei casi in cui ciò non risulti possibile anche utilizzando le migliori tecniche disponibili ridurre le emissioni odorigene dello stabilimento in modo da ottenere il risultato atteso.¹⁶

L’autorizzazione può inoltre stabilire valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) o altre soglie di accettabilità per le sostanze caratterizzate da bassa soglia olfattiva o individuate come “tracciante” di odore.

L’assetto prescrittivo, ossia gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti, le misure aggiuntive da applicare per i periodi transitori o gli eventi accidentali, i monitoraggi da svolgere, ecc., potrà invece essere modulato in termini diversi rispetto a quello tipico della procedura estesa (atteso, principalmente, che gli interventi possono essere scelti senza fare riferimento al rispetto dei valori di accettabilità dell’odore e senza accompagnarsi alla fissazione di valori di concentrazione di odore e di portata di odore).

Procedura mediante relazione di ricognizione

Per i casi di rinnovi di autorizzazioni di stabilimenti esistenti in cui sono già presenti, al momento della domanda di rinnovo, impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni,¹⁷ si può prevedere la presentazione, a cura del gestore, di una **relazione di ricognizione** contenente una schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi predisposti al riguardo, in termini ricognitivi di quanto già in essere. Si considerano, a tal fine, sia i rinnovi effettuati alla scadenza dell’autorizzazione, sia i rinnovi effettuati in occasione di modifiche non peggiorative delle emissioni odorigene.

È titolarità delle autorità regionali individuare (attraverso circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento), eventuali modelli standard di tale relazione da allegare alla domanda di

¹⁵ I margini di automaticità e di discrezionalità sarebbero graduati in funzione del numero e dell’ampiezza delle fattispecie da utilizzare in tali combinazioni.

¹⁶ “L’odore non possa ragionevolmente impattare, in maniera significativa, sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e non ne pregiudichi l’utilizzo (anche in accordo con gli strumenti di pianificazione territoriale)”.

¹⁷ Secondo le definizioni della tabella 2.

autorizzazione, al fine di permettere che il gestore possa assicurare una corretta ricognizione del quadro esistente.

È inoltre titolarità delle autorità regionali individuare eventuali ulteriori casistiche alle quali applicare la procedura mediante relazione di ricognizione.

In sede di istruttoria autorizzativa l'autorità competente può, come è logico, richiedere, nel caso in cui dall'esame della domanda e della relazione standard emergano aspetti da chiarire, l'esecuzione degli approfondimenti e delle verifiche necessari.

Procedura per i casi critici

Una speciale procedura può essere infine individuata in relazione agli stabilimenti esistenti (sia quelli in cui sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, sia quelli in cui non sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno)¹⁸ per i quali emergano, nell'esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.).

Tale procedura si fonda su tre principi:

- la cooperazione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria: è titolarità dell'ordinamento regionale/locale assicurare, attraverso la disciplina dei criteri e delle modalità di cooperazione, la sinergia di tutte le autorità che detengono, a vario titolo, competenze utili ad affrontare le situazioni critiche sul piano dell'impatto odorigeno. In assenza di una efficace sinergia, gli interventi di singole autorità potrebbero, infatti, risultare inadeguati a garantire una corretta conoscenza della situazione critica, la relativa valutazione su tutti i piani (ambientale, sanitario, urbanistico/territoriale, amministrativo, ecc.) ed il raggiungimento di soluzioni condivise e sostenibili.

- la proporzionalità dell'azione amministrativa: l'autorità competente, nel gestire le situazioni in cui si deve decidere sull'attivazione del riesame o dell'aggiornamento dell'autorizzazione e nel decidere sui tempi del conseguente adeguamento, applica un approccio flessibile e graduale in funzione dei singoli casi, considerando, in tali decisioni, aspetti come la data dell'autorizzazione in essere (verificando se il naturale rinnovo è previsto tra pochi o molti anni), il tipo delle prescrizioni sulle emissioni odorigene date dall'autorizzazione in essere (verificando se tali prescrizioni sono assenti, generiche o specifiche e quali oneri di adeguamento sono già stati imposti al gestore), la gravità dell'impatto odorigeno (anche in termini di estensione del territorio e della popolazione esposti), le dinamiche dell'insorgenza di tale impatto (verificando se questo sussista da tempo o sia insorto per modifiche delle modalità di esercizio o per sviluppi dell'assetto territoriale, come nuovi insediamenti residenziali), ecc.

- il miglioramento continuo della performance: l'attività di controllo sul territorio diventa occasione e fondamento del processo di riesame/aggiornamento delle autorizzazioni che, rilasciate in anni passati, non risultino ad oggi idonee ad assicurare una tutela conforme ai principi dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006;¹⁹ le stesse autorizzazioni oggetto di riesame/aggiornamento sono poi soggette a verifiche ex post per un miglioramento continuo nel percorso di raggiungimento e mantenimento del rispetto degli standard previsti dai presenti "Indirizzi".

Si possono individuare le seguenti fasi della procedura.

¹⁸ Secondo le definizioni della tabella 2.

¹⁹ La revisione delle prescrizioni autorizzative prima del termine ordinario previsto per il rinnovo dell'autorizzazione può essere richiesta, ai sensi della legge, anche per effetto della sopravvenienza di nuove norme di riferimento. In particolare, in materia di emissioni odorigene, le autorizzazioni rilasciate prima dell'articolo 272bis del Dlgs 152/2006 e dei presenti "Indirizzi" di attuazione possono risultare carenti rispetto ai principi sopravvenuti e richiedere, pertanto, un adeguamento.

A) Fase di approccio alla situazione critica e di impostazione della procedura.

In presenza di una situazione critica, caratterizzata da ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo dal territorio (da parte della popolazione residente nella zona circostante ad uno stabilimento, confermate da autorità, come le Agenzie regionali e provinciali del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente - SNPA, strutture comunali, polizia locale, ASL, Vigili del Fuoco, forze dell'ordine, ecc.), la cooperazione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria deve permettere di conoscere in modo idoneo la situazione e valutarla in modo integrato e complessivo (sul piano ambientale, sanitario, urbanistico/territoriale, amministrativo, ecc.). Tale situazione di crisi si fonda pertanto su segnalazioni che raggiungono un livello di frequenza, di intensità e di verifica da parte dell'autorità superiore rispetto alle segnalazioni a cui fa riferimento, ai fini dell'istruttoria autorizzativa in sede di rinnovo, la precedente tabella 2. Nella procedura per i casi critici, infatti, le segnalazioni possono condurre al riesame dell'autorizzazione in corso di esercizio.

È titolarità dell'ordinamento regionale/locale assicurare che tale cooperazione fornisca tutti i presupposti tecnico/amministrativi necessari a decidere se avviare la procedura in esame. Nella definizione degli strumenti utili a tal fine possono essere considerati, a titolo di esempio:

- una *scheda di rilevazione del disturbo olfattivo*, anche attraverso applicativi informatici, che tutte le autorità di controllo locali redigano in occasione delle verifiche e trasmettano alle Agenzie regionali e provinciali del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) come primo passo di un percorso comune dell'interlocazione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria,
- l'istituzione di *tavoli tecnici* come sede dell'interlocazione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, interessati nelle situazioni critiche, che valuti anche se le segnalazioni di disturbo olfattivo dal territorio siano tali da imporre la procedura in esame.

Nell'ambito di tale attività conoscitiva possono anche emergere situazioni critiche (per esempio dovute a particolari assetti e sviluppi urbanistici) nei quali gli interventi previsti dalle norme sanitarie e dalle norme urbanistico/territoriali sono prioritari e maggiormente fattibili rispetto agli interventi imponibili in sede di riesame/aggiornamento dell'autorizzazione.

In questo scenario, fermo restando il caso di criticità nascenti da violazioni delle prescrizioni gestionali o impiantistiche dell'autorizzazione (in cui devono intervenire le misure sanzionatorie e conformative di legge), è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se il disturbo olfattivo è stato causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, l'autorità competente valuta se prescrivere, eventualmente sulla base di una procedura di riesame/aggiornamento dell'autorizzazione, gli interventi da attuare per prevenirne il ripetersi;
- se il disturbo olfattivo non è causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, si possono attivare le seguenti azioni:

1. organizzare un monitoraggio sistematico della percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente con le modalità riportate nell'**allegato A.3.** e sulla base del riparto di competenze previsto dall'ordinamento regionale/locale (gestione rapporti con i cittadini, illustrazione indagine, raccolta segnalazioni, salvaguardia privacy, esecuzione tecnica ed elaborazione, ecc.). I risultati di tale indagine devono rispettare i requisiti tecnici previsti dall'**allegato A.3** e riportare il numero degli episodi/mese attribuibili a fonti connesse allo stabilimento, con il seguente risultato: se le ore di percezione di odore nell'area, derivanti dalla somma dei tempi ascrivibili agli eventi validati, sono superiori al 2% rispetto

all'intero periodo di monitoraggio,²⁰ si rende necessario passare alla fase della verifica dell'impatto olfattivo (Fase B). In caso di prossimità alla soglia del 2%, le autorità possono prevedere la ripetizione del monitoraggio in un tempo successivo; ciò può avvenire, per esempio, in caso di interventi migliorativi rispetto alle emissioni odorigene già programmati (con ripetizione del monitoraggio dopo la realizzazione degli interventi).

2. avviare direttamente il processo di riesame/aggiornamento dell'autorizzazione (finalizzato all'adozione di un Piano di gestione degli odori), eventualmente previa realizzazione, ove ritenuto necessario, della fase B.

La decisione di procedere con tali soluzioni è sempre assunta, come premesso, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'azione amministrativa. Nell'ambito di tali soluzioni, la scelta n. 2 è assunta in via residuale rispetto alla scelta n. 1 (che rappresenta l'opzione prioritaria) ed è modulata se e nella misura in cui le criticità e le soluzioni impiantistico/ gestionali risultino di più semplice accertamento e individuazione fin da questa prima fase conoscitiva dell'approccio alla situazione critica.

B) Fase della verifica dell'impatto olfattivo.

La verifica dell'impatto odorigeno può prevedere:

- l'applicazione della modellistica descritta nell'**allegato A.1**;
- l'attività di controllo mediante la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti odorigene descritta nell'**allegato A.2**;
- la determinazione analitica delle specie chimiche presenti nelle emissioni nelle differenti condizioni stagionali e di marcia, seguendo le indicazioni contenute nell'**allegato A.4**; tale determinazione si effettua se ritenuto necessario dalle conclusioni della fase A.

A complemento delle tecniche descritte negli **allegati A.1, A.2 e A.4**, possono essere utilizzate, in tale fase, altre metodologie per la rilevazione dell'odore (per esempio, il monitoraggio in campo tramite un panel di esaminatori, c.d. "field inspection") e/o strumenti per il monitoraggio in continuo (per esempio, la tecnica IOMS Instrumental Odour Monitoring System, descritta nell'**allegato A.5**).

Inoltre, in caso di avvenuto svolgimento del monitoraggio del disturbo secondo l'**allegato A.3**, come ulteriore approfondimento è possibile eseguire uno studio modellistico, condotto da soggetti competenti, sul periodo coincidente con tale monitoraggio, al fine di effettuare la comparazione della distribuzione spaziale delle ricadute del modello di impatto olfattivo con le segnalazioni della popolazione residente, secondo le modalità indicate nell'**allegato A.3**.

L'esecuzione di tutte le fasi dell'indagine (olfattometrica, chimica e/o modellistica) deve essere svolta dal gestore attraverso soggetti competenti ed i risultati intermedi ottenuti devono essere riepilogati in un'unica relazione finale.

Nel caso in cui la verifica abbia previsto la simulazione modellistica secondo i criteri dell'**allegato A.1**, l'indagine deve concludersi con la definizione, attraverso le risultanze della simulazione del modello di dispersione, della rappresentazione delle linee di iso-concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile, espresse in ou_E/m^3 , come avviene nella procedura estesa di istruttoria, in modo da permettere un confronto con i valori di accettabilità della tabella 3.

²⁰ Pari a circa 45 ore/trimestre o ad altro periodo di mediazione individuato dall'autorità in funzione delle caratteristiche e delle modalità di attivazione della fonte. Per esempio, in presenza di particolari lavorazioni stagionali che si svolgono in un arco temporale inferiore a 3 mesi, la durata del monitoraggio sistematico è definita in funzione delle caratteristiche temporali della produzione.

Nel caso in cui la verifica abbia previsto l'utilizzo delle altre tecniche, senza la simulazione modellistica, l'indagine deve concludersi con la ricostruzione di elementi utili a valutare se le soluzioni impiantistico/ gestionali, le portate di odore, ecc., dell'assetto attuale dello stabilimento permettano di ottenere, almeno, il risultato richiesto in caso di procedura autorizzativa semplificata.²¹

All'esito di tale verifica dell'impatto olfattivo:

- se risultano rispettati "valori di accettabilità" della tabella 3 presso i ricettori sensibili, si provvede ad aggiornare l'autorizzazione, prescrivendo le soluzioni impiantistico/gestionali, le portate di odore, ecc. che, alla luce della simulazione numerica effettuata, hanno già dimostrato di assicurare il rispetto di tali "valori di accettabilità",

- se invece non risultano rispettati i "valori di accettabilità" della tabella 3 presso i ricettori sensibili, si provvede ad attivare il processo di riesame dell'autorizzazione.²²

- se la verifica ha previsto l'utilizzo delle altre tecniche, senza la simulazione modellistica, e l'autorità competente valuta che non è stato ottenuto almeno il risultato richiesto in caso di procedura autorizzativa semplificata, si provvede ad attivare il processo di riesame dell'autorizzazione.²³

La decisione di procedere con tali soluzioni è sempre assunta, come premesso, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'azione amministrativa.

C) Fase di riesame dell'autorizzazione.

Il processo di riesame dell'autorizzazione si svolge, in primo luogo, sulla base del materiale istruttorio formatosi nelle fasi di approccio, monitoraggio, indagine e verifica di cui sopra e prevede l'adozione, a cura del gestore, di un Piano di gestione degli odori contenente gli interventi impiantistico/gestionali da realizzare, nonché i tempi e le modalità di adeguamento (Piano da approvare nell'ambito del processo di riesame).

La decisione sui tempi e sulle modalità di adeguamento è sempre assunta, come premesso, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'azione amministrativa.

D) Fase successiva all'adeguamento

Il miglioramento continuo della performance, anche dopo il riesame autorizzativo e l'adeguamento, è assicurato dalla natura dinamica delle autorizzazioni esitate dal riesame (che possono anche prevedere un sistema di monitoraggi e relazioni in progress per verificare e per aggiornare gli interventi prescritti), nonché, su un piano più generale, dai controlli che l'autorità stabilisca autonomamente di condurre sul rispetto del Piano di gestione degli odori e delle prescrizioni autorizzative.

²¹ "L'odore non possa ragionevolmente impattare, in maniera significativa, sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorogene e non ne pregiudichi l'utilizzo (anche in accordo con gli strumenti di pianificazione territoriale)".

²² In tale caso, il riesame dell'autorizzazione utilizza un materiale istruttorio, formatosi nelle fasi precedenti, che è equivalente a quello prodotto nella procedura autorizzativa estesa e che, pertanto, può condurre ad un assetto prescrittivo corrispondente a quello della procedura estesa (fondato sia sulla prescrizione di interventi impiantistico/gestionali e valori di concentrazione di odore e portata di odore, sia su monitoraggi e su relazioni in progress per verificare e per aggiornare gli interventi prescritti).

²³ In tale caso, il riesame dell'autorizzazione utilizza un materiale istruttorio, formatosi nelle fasi precedenti, che può condurre ad un assetto prescrittivo corrispondente a quello della procedura autorizzativa semplificata.

Altri ambiti di applicazione

Le modalità di applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 agli impianti e alle attività a cui si estendono i regimi autorizzativi in deroga sono, come logico, limitate dall'impossibilità di svolgere una specifica istruttoria autorizzativa.

In particolare:

- in caso di impianti e attività soggetti alle autorizzazioni generali (articolo 272, commi 2 ss., del Dlgs 152/2006), si possono definire due ipotesi di applicazione. In primo luogo, ai sensi dell'articolo 272, comma 3, l'autorità competente può respingere l'adesione all'autorizzazione generale nel caso in cui si possano individuare, alla luce del tipo di impianto/attività e del tipo di zona e di ricettori, situazioni di rischio per la salute o esigenze di particolare tutela ambientale della zona in relazione alle emissioni odorigene. In secondo luogo, in una prospettiva futura, le autorità competenti potranno, anche alla luce dell'esperienza che sarà maturata nelle autorizzazioni ordinarie, avviare un processo di aggiornamento delle autorizzazioni generali con l'introduzione delle prescrizioni specificamente riferite alle emissioni odorigene.

- in caso di impianti e attività esclusi dall'autorizzazione (articolo 272, comma 1, del Dlgs 152/2006), la possibilità di intervenire sulle emissioni odorigene si attua attraverso iniziative di natura regolatoria come la disciplina prevista dall'articolo 271, comma 3, (che permette di adottare prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio, per tutte le emissioni, incluse come logico quelle odorigene, di tali impianti/attività) ed attraverso i relativi controlli.

Un'importante modalità di applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 è infine rappresentata, sotto un'altra visuale, dalla necessità di una sinergia con la pianificazione urbanistico/territoriale.

Appare utile, in tale quadro, che le competenti autorità territoriali possano assicurare, a livello locale, un efficace coordinamento con le norme e procedure relative alle emissioni acustiche e quelle relative alla pianificazione territoriale/urbanistica.

È inoltre utile che, in sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni procedenti tengano conto della presenza di sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità dei presenti Indirizzi.

APPENDICE

Quadro generale delle procedure





Figura 1: Diagrammi di flusso dei procedimenti autorizzativi e relativi approfondimenti

1a- Stabilimenti esistenti con impianti o attività potenzialmente odorogene




(*) elementi di valutazione

come riportato nel testo dei presenti Indirizzi, possibili criticità attinenti a:


- contesto territoriale urbanistico (localizzazione dello stabilimento);
- accettazione sociale (pregresse segnalazioni per altri stabilimenti presenti nell'area);
- tipo di autorizzazione richiesta;
- esperienze consolidate e/o dati di letteratura sull'impatto olfattivo di impianti simili;
- linee guida settoriali e disposizioni specifiche nelle BAT conclusions;
- altri elementi di valutazione specifici definiti dall'A.C.

1b -Stabilimenti esistenti senza impianti o attività potenzialmente odorigene



(*) elementi di valutazione
come riportato nel testo dei presenti Indirizzi, possibili criticità attinenti a: - contesto territoriale urbanistico (localizzazione dello stabilimento); - accettazione sociale (pregresse segnalazioni per altri stabilimenti presenti nell'area); - tipo di autorizzazione richiesta; - esperienze consolidate e/o dati di letteratura sull'impatto olfattivo di impianti simili; - linee guida settoriali e disposizioni specifiche nelle BAT conclusions; - altri elementi di valutazione specifici definiti dall'A.C.

1c- Stabilimenti nuovi



(*) elementi di valutazione
come riportato nel testo dei presenti Indirizzi, possibili criticità attinenti a: - contesto territoriale urbanistico (localizzazione dello stabilimento); - accettazione sociale (pregresse segnalazioni per altri stabilimenti presenti nell'area); - tipo di autorizzazione richiesta; - esperienze consolidate e/o dati di letteratura sull'impatto olfattivo di impianti simili; - linee guida settoriali e disposizioni specifiche nelle BAT conclusions; - altri elementi di valutazione specifici definiti dall'A.C.